

<p style="text-align: center;">CAPITOLATO SPECIALE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER PERSONE CHE VIVONO IN SITUAZIONE DI MARGINALITA' SOCIALE</p>
--

PARTE PRIMA – OGGETTO E CONTENUTI DELL'APPALTO**Art. 1 Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto concerne l'affidamento ad un unico contraente, delle seguenti prestazioni:

- 1) Messa a disposizione di n. 7 appartamenti (di seguito denominati "Alloggi") sul territorio di competenza della Società della Salute della Valdinievole (Comuni di Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Larciano, Lamporecchio, Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano, Chiesina Uzzanese, Ponte Buggianese, Pescia), facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici, per l'accoglienza temporanea di persone in carico ai Servizi Sociali della Società della Salute della Valdinievole (di seguito SdS Vdn) che vivono in situazione di marginalità sociale.
- 2) Servizio di assistenza e gestione degli Alloggi.

Attualmente i servizi oggetto del presente bando sono affidati e gestiti dalla cooperativa Arnera.

Art. 2 - Decorrenza e durata dell'appalto

Il contratto avrà durata di 36 mesi con decorrenza dal giorno successivo alla firma del contratto tra la SdS Vdn e l'aggiudicatario del servizio ovvero di sua esecuzione anticipata. In caso di risultati soddisfacenti dell'appalto e verificate le compatibilità di bilancio, la Società della Salute si riserva, ai sensi dell'art. 35 e dell'art. 63, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., la facoltà di esercitare il diritto di opzione con rinnovo o prosecuzione del contratto per ulteriori 12 mesi, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) 15 giorni prima della scadenza contrattuale. Il termine non è perentorio.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., e al fine di dare continuità al servizio senza interruzione alcuna nella sua erogazione, alla scadenza definitiva del contratto e nelle more di espletamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, la Società della Salute potrà chiedere (e il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di accettare) una proroga del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nell'ultimo atto di affidamento e fino a un massimo di 6 mesi, a fronte di semplice richiesta scritta. In tal caso il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare il servizio per l'intero periodo richiesto.

Nelle more della stipula del contratto la Società della Salute si riserva la facoltà di chiedere, per motivi di interesse pubblico, l'esecuzione di urgenza del servizio nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Alla scadenza del periodo di affidamento, così come determinato dalle eventuali ripetizioni o proroghe, il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto, il soggetto aggiudicatario si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza onere aggiuntivo per la Società della Salute.

Art.3 - Importo dell'appalto

L'importo a base d'asta per il periodo contrattuale è pari ad € 336.000,00, iva esclusa se dovuta, per 36 mesi di servizio, più l'eventuale proroga del servizio per ulteriori 12 mesi, per un totale complessivo (36 mesi + 12 mesi ulteriori) pari €. 448.000,00 esclusa iva, se dovuta.

Si precisa che l'importo degli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza operativa è pari a € 0,00.

L'importo definitivo sarà diminuito dal ribasso offerto ad applicare all'importo suddetto.

Art.4 - Utenti del servizio

Il Servizio nella sua globalità è destinato a persone di entrambi i sessi, maggiorenni, in carico ai Servizi Sociali della SdS Valdinievole con carenze familiari e sociali (famiglia assente, carenza di abitazione o impossibilità di sostentamento per reddito scarso o assente), o per persone senza dimora, presenti sul territorio della Valdinievole e la cui ultima residenza risulta essere in uno dei Comuni della Valdinievole.

Art. 5 - Prestazioni oggetto del servizio

Il Progetto prevede la realizzazione di una rete di appartamenti per l'accoglienza in cohousing di persone che vivono in situazione di vulnerabilità e grave disagio sociale tale da compromettere l'accesso ad una soluzione abitativa autonoma.

Si rendono pertanto necessarie soluzioni flessibili e temporanee in grado di sostenere persone e famiglie in un percorso di progressiva autonomia.

Si tratta di un Servizio disciplinato dalla Legge Regione Toscana n. 41 del 24.02.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare si tratta di un servizio previsto fra le strutture di cui all'art. 22 "Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività", Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della Legge n. 41/2005 di cui al Decreto del P.G.R. 26.03.2008 n. 15/R.

Il servizio oggetto del presente bando è stato inserito nelle schede POA 2021 allegate al PIS 2020-2022 della zona Valdinievole: «Esperienze di cohousing in progetti di coesione sociale» e «Consolidamento dei servizi di accoglienza a bassa soglia per soggetti a forte marginalità». Oltre all'accoglienza temporanea nella modalità del cohousing, dovrà essere garantito il necessario supporto agli ospiti per sostenerli nel raggiungimento di una sistemazione alloggiativa stabile ed autonoma oltre al raccordo con gli altri servizi attivati per la Società della Salute per favorire percorsi di Inclusione lavorativa e sociale.

TIPOLOGIA APPARTAMENTI da mettere a disposizione

A. Un (1) Appartamento destinato al Servizio di Accoglienza Notturna (capienza 8 posti)

Il Servizio denominato "Accoglienza notturna" è destinato all'accoglienza serale e notturna per adulti di sesso maschile, che vivono una condizione di disagio sociale e forte marginalità in carico ai Servizi Sociali della SdS Vdn. Si tratta di un servizio aperto tutti i giorni dell'anno che potrà ospitare fino ad un numero massimo di 8 persone (con un posto dedicato all'emergenza). Le persone accolte usufruiscono di un posto letto con gli effetti letterecchi cambiati almeno una volta alla settimana, di un armadio, di un comodino, dell'uso dei servizi igienici e della cucina per la preparazione della colazione. Agli ospiti è richiesto di occuparsi quotidianamente della pulizia della propria camera e degli spazi comuni, compresi eventuali spazi esterni. Il Servizio è accessibile 365 giorni all'anno dalle ore 20,00 alle ore 8,00 con possibilità di ampliamento dell'apertura durante i mesi invernali o per particolari motivate esigenze dell'ospite.

In assenza di disponibilità di posti è confermata l'apertura di lista di attesa a scorrimento in base al criterio della successione temporale.

L'esigenza nasce per tutelare una parte di popolazione fragile, che si trova sprovvista di alloggio per molteplici fattori di svantaggio: cittadini italiani o stranieri in condizione di forte sofferenza economica e sociale, ex detenuti, persone senza fissa dimora che accompagnano spesso questa condizione a patologie sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza e di alcol dipendenza. La durata dell'inserimento è legata al progetto di vita e prevede un tempo variabile che l'equipe di riferimento potrà concordare insieme alla persona accolta nel progetto.

Presenza minima richiesta dell'operatore: 16 h settimanali

B. Cinque (5) Appartamenti destinati a progetti di Co-housing sociale (capienza 4 persone per alloggio)

L'ente proponente deve mettere a disposizione n. 5 alloggi distinti ubicati in contesti urbani facilmente accessibili dai servizi pubblici, dedicati all'accoglienza di persone che vivono in situazione di marginalità sociale e per le quali i Servizi Sociali ritengono realizzabile un percorso di progressiva autonomia. Il Gruppo-Appartamento rappresenta uno strumento teso a verificare, rafforzare, supportare la capacità delle persone inserite nel prendersi cura della propria persona e di mantenere relazioni soddisfacenti con gli altri ospiti e la comunità di appartenenza. Dovrebbe rappresentare un primo passo in un percorso di progressiva autonomia, inclusione sociale e lavorativa. Per ogni persona accolta verrà redatto un Progetto Personalizzato condiviso fra l'equipe di riferimento (referente Ente gestore, referente SdS, referente servizi specialistici coinvolti, referente associazionismo di riferimento) e persona accolta che dovrà delineare gli obiettivi dell'inserimento, le azioni per raggiungerli, i tempi di presumibile attuazione progetto, l'eventuale compartecipazione mensile alle spese relative ai beni di prima necessità/alimenti necessari per il vivere quotidiano in base alla capacità reddituale di ogni ospite. Il Piano personalizzato condiviso sarà oggetto di valutazione e revisioni semestrali.

Presenza minima richiesta dell'operatore per ogni appartamento: 6 h settimanali

C. Un (1) Appartamento di transizione per nuclei familiari inseriti in percorsi di inclusione (capienza 4-5 persone)

L'accoglienza è rivolta ad un nucleo familiare seguito dal Servizio Sociale della SdS Vdn già coinvolto in un percorso di inclusione sociale e lavorativa. L'equipe di riferimento insieme alla famiglia coinvolta dovrà condividere un progetto personalizzato che delinea chiaramente gli obiettivi dell'inserimento, le azioni per raggiungerli, i tempi di presumibile attuazione progetto, la compartecipazione mensile alle spese relative ai beni di prima necessità/alimenti necessari per il vivere quotidiano in base alla capacità reddituale del nucleo. Il Progetto personalizzato condiviso sarà oggetto di valutazione e revisioni semestrali. Il progetto non potrà superare la durata di 12 mesi se non per esigenze motivate e condivise da tutta l'equipe di riferimento. In tal caso potrà essere concessa una proroga per massimo 6 mesi.

Nel tempo di permanenza nell'alloggio dovranno essere messe in campo tutte le azioni necessarie a rendere il nucleo autonomo dal punto di vista economico ed abitativo, avvalendosi della rete delle risorse territoriali attivabili per accompagnare il percorso di autonomia.

Presenza minima richiesta dell'operatore per ogni appartamento: 8 h settimanali

Art.6 – Obblighi gestionali sede/luoghi

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare e a provvedere a proprie spese a tutte le funzioni necessarie alla gestione e conduzione quotidiana degli alloggi (eventuale canone locazione, spese relative alle utenze, tasse smaltimento rifiuti e imposte varie e quant'altro connesso ai costi di gestione generali degli alloggi). Sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e attrezzature, inclusa l'eventuale sostituzione di apparecchiature o componenti di esse, che si dovesse rendere necessaria a causa di usura o danneggiamento (es. elettrodomestici, attrezzatura da cucina, posate, biancheria di uso comune, ecc.).

Art. 7 – Locali, arredi e manutenzione

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione immobili con le caratteristiche così come disciplinate dalla Legge Regione Toscana n. 41 del 24.02.2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" ed in particolare le strutture di cui all'art. 22 "Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività", Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della Legge n. 41/2005 di cui al Decreto del P.G.R. 26.03.2008 n. 15/R.

Sarà cura dell'aggiudicatario predisporre la comunicazione di avvio attività fornendone copia prima della attivazione alla SdS Vdn.

Gli immobili messi a disposizione dalla aggiudicataria dovranno rispondere a quanto prescritto dalle normative vigenti.

Gli alloggi dovranno possedere:

- 1) garantire la presenza di camere da letto in numero adeguato alle persone accolte;
- 2) servizi igienici con bagno o doccia adeguati al numero degli ospiti.

In sede di gara i concorrenti dovranno autocertificare il possesso per ogni alloggio di tutta la documentazione necessaria per poter procedere alla comunicazione avvio attività di cui alla normativa prevista dalla Legge Regione Toscana n. 41 del 24.02.2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” ed in particolare fra le strutture di cui all’art. 22 “Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività”, Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della Legge n. 41/2005 di cui al Decreto del P.G.R. 26.03.2008 n. 15/R.

Tutti gli alloggi dovranno essere adeguatamente arredati.

La stazione appaltante, per mezzo della Commissione di gara, si riserva di effettuare delle visite di sopralluogo presso i fabbricati proposti, al fine di una migliore comprensione e valutazione. I concorrenti sono tenuti a rendersi disponibili per organizzare le suddette visite dietro semplice richiesta della Stazione appaltante.

Art. 8 - Personale addetto al servizio

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria. La Ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa nei confronti del proprio personale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di procedere al prelievo di parte o di tutta la cauzione nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza.

Resta fermo quanto previsto all’art. 4 del DPR 207/2010 in termini di DURC non regolare e quanto previsto all’art. 6, comma 8, del DPR 207/2010.

La ditta aggiudicataria garantisce che il personale impiegato nell’espletamento del servizio sia adeguato alle necessità ed agisca in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, la stessa ditta aggiudicataria si dovrà impegnare a destinare risorse umane aggiuntive al fine di assolvere agli impegni assunti.

La ditta aggiudicataria potrà inserire figure volontarie o del servizio civile in aggiunta al personale dipendente. Tali figure devono comunque essere in possesso di titoli professionali idonei o avere esperienza nel settore oggetto di appalto. Tali figure non possono essere sostitutive delle figure ordinarie ed il loro impiego dovrà essere comunicato all’Ente appaltante.

Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata del contratto la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

Le imprese concorrenti dovranno presentare l’elenco recante la qualifica, mansioni e monte ore assegnato ad ogni unità di personale.

La ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale adeguatamente formato e aggiornato durante l’intero arco di svolgimento del servizio attraverso opportuni corsi finalizzati a ottenere un adeguato livello qualitativo e di professionalità, adottando, anche attraverso l’azione dei propri operatori, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

Dovranno essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi, congedi e per ogni altra temporanea assenza del personale dell'impresa.

In caso di assenza improvvisa dell'operatore, la ditta aggiudicataria è tenuta a sostituirlo tempestivamente con personale che dovrà possedere la stessa qualifica professionale ed analoga esperienza nel settore.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire all'operatore supplente ogni informazione utile relativa al Servizio.

Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum, formativo e professionale con specificatamente indicata la formazione e l'esperienza professionale maturate nel settore oggetto del presente appalto.

Il personale adibito al servizio dovrà:

- mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza durante l'espletamento del servizio; dovrà altresì garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia;
- utilizzare la modulistica predisposta dall'aggiudicatario (registro presenze, cartella personale, format Progetto Personalizzato);
- tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale specifica richiesta dalla natura del servizio;
- la SdS Vdn può richiedere la sostituzione del personale della ditta aggiudicataria con richiesta motivata. La sostituzione avverrà di norma entro 3 giorni dalla comunicazione scritta, salvo casi di particolare gravità nei quali essa deve avvenire nelle 24 ore;
- ai sensi dell'art. 6 della legge 123/2007, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente appalto, il personale occupato dalla Ditta aggiudicataria deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

L'aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il personale necessario per la conduzione dei servizi di cui al presente appalto.

Art. 9 - Requisiti professionali

Le prestazioni di cui al presente capitolato di gara dovranno essere svolte mediante l'impiego di operatori, di ambo i sessi, adeguatamente preparati per il tipo di utenza e per le specifiche mansioni da svolgere.

Per la gestione del servizio l'aggiudicatario si avvarrà di personale in possesso di una delle seguenti qualifiche: Psicologo (laurea triennale o magistrale), Educatore Professionale, Assistente Sociale (laurea triennale o magistrale), Operatore Socio Sanitario, Addetto all'Assistenza di Base, in possesso di specifica esperienza di lavoro nell'ambito di servizi simili all'oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario potrà avvalersi anche di volontari, tirocinanti e di operatori del Servizio civile nazionale per supportare le attività oggetto dell'appalto.

Art.10 – Clausola sociale

A tutela dei lavoratori e della stabilità occupazionale e ferma restando la compatibilità con l'organizzazione adottata e le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il gestore è tenuto a impiegare e ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale dipendente dal gestore uscente già impiegato e operante nel servizio oggetto d'appalto, laddove lo stesso personale sia interessato e disponibile.

In coerenza con le Linee Guida ANAC n. 13/2019, gli operatori economici concorrenti accettano espressamente la clausola sociale di cui al precedente comma, obbligandosi ad applicarla secondo le specifiche modalità previste dal progetto di assorbimento appositamente allegato all'offerta presentata in sede di gara. Tale obbligo è recepito nel contratto.

Il progetto di assorbimento, da allegarsi all'istanza di partecipazione alla procedura, deve indicare, distinti per qualifica, il numero di operatori che l'impresa si obbliga a riassorbire in caso di aggiudicazione unitamente alle relative condizioni contrattuali, con particolare riguardo al contratto di riferimento, all'inquadramento e al trattamento economico.

La mancata presentazione del progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in caso di aggiudicazione, anche a seguito dell'attivazione dell'istituto del "soccorso istruttorio", equivale alla mancata accettazione della clausola sociale ed è perciò motivo di esclusione dalla procedura.

L'attuazione del progetto di assorbimento assurge a obbligo contrattuale a seguito dell'aggiudicazione ed è soggetta al monitoraggio e al controllo della Società della Salute. La volontà di accettare la clausola sociale è manifestata mediante apposita dichiarazione corredata, a pena di nullità, dal progetto di assorbimento che il concorrente si impegna ad attuare in applicazione della medesima clausola sociale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, l'elenco del personale attualmente impiegato e il relativo contratto di lavoro di riferimento sono riportati nel prospetto allegato al presente capitolato (allegato A1).

Art. 11 - Coordinatore del servizio

Le imprese concorrenti dovranno indicare un operatore a cui attribuire la funzione di Coordinatore Tecnico del Servizio, il quale sarà nominato prima dell'inizio dell'appalto quale rappresentante della Ditta per il collegamento ed i rapporti con i competenti uffici della SdS Vdn. La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a comunicare ai referenti della SdS Vdn il nominativo e i relativi recapiti, del sostituto del coordinatore per i casi di assenza del Coordinatore titolare.

Sono compiti del Coordinatore:

- trasmettere al Direttore Esecuzione Contratto della SdS Vdn copia di qualsiasi documento e/o comunicazione attinente al Servizio pervenuta alla struttura;
- coordinare tutto il personale impegnato per lo svolgimento dei servizi;
- organizzare i turni di lavoro del medesimo personale;
- assicurare il mantenimento della piena efficienza degli alloggi.

Per il coordinatore è richiesto il possesso di una delle seguenti qualifiche: Psicologo, Educatore Professionale, Assistente Sociale e di una esperienza di almeno anni 2 di coordinamento di attività e servizi simili. Il curriculum formativo e professionale dovrà essere corredato della documentazione utile a comprovare il suddetto requisito.

Il Coordinatore Tecnico è tenuto a redigere una relazione semestrale concernente l'andamento tecnico della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio, oltre all'andamento delle presenze mensili.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte della SdS Vdn circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata, e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicataria stessa.

La SdS Vdn a sua volta fornirà il nominativo del proprio referente aziendale, quale D.E.C., a cui il Referente/Coordinatore del servizio della ditta aggiudicataria dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento dello stesso.

Il Coordinatore, o suo sostituto, è tenuto a garantire una pronta reperibilità per 365 giorni all'anno in orario diurno e dovrà garantire attività di coordinamento per almeno 6 ore settimanali.

Art. 12 - Rapporti con la Sds Vdn e verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto

La SdS Vdn mantiene funzioni di indirizzo e programmazione dell'attività oggetto di appalto, nonché funzioni di controllo e verifica del servizio svolto. Ha facoltà di promuovere indagini conoscitive sulla qualità delle prestazioni e sul personale impiegato per l'espletamento dello stesso, si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà di ordinare alla ditta aggiudicataria l'adeguamento del servizio nel modo che riterrà più opportuno per esigenze connesse all'ottimizzazione dello stesso o della sua evoluzione o per esigenze connesse agli adempimenti normativi necessari.

Art.13 – Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, il gestore garantisce la piena osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto n.81/2008 e ss.mm.ii., senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata alla Società della Salute a qualsiasi titolo, ed è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza al momento della stipula del contratto.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, provvedendo con cadenza annuale a trasmettere alla Società della Salute una relazione concernente le attività di formazione e aggiornamento cui hanno partecipato gli operatori impiegati nei servizi oggetto del presente Capitolato.

La Società della Salute si riserva di verificare nel periodo di vigenza del contratto, anche attraverso apposite ispezioni, il rispetto delle norme anti-infortunistiche e di tutela della salute dei lavoratori e potrà procedere, qualora il soggetto aggiudicatario non risulti in regola con gli obblighi di cui ai commi precedenti, alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando allo stesso un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione, trascorso inutilmente il quale la Società della Salute si riserva la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, senza che da tale risoluzione possano conseguire per il soggetto aggiudicatario diritti o pretese di sorta, a eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione, dedotte le penali applicate per l'inadempienza contrattuale e fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dalla Società della Salute.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a:

- rispettare le norme, in quanto applicabili, del decreto ministeriale 10 marzo 1998 (*"Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"*);
- garantire al proprio personale le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria e agli accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal proprio documento di valutazione dei rischi.

Il soggetto aggiudicatario e il personale da esso dipendente dovranno attenersi al rispetto di tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dalla Società della Salute e rese note attraverso comunicazioni scritte ovvero di quelle appositamente emesse per il proprio personale. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

La Società della Salute sarà pertanto esonerata da:

- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del soggetto aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;
- ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere alle persone beneficiarie del servizio e a terzi durante il periodo di suo svolgimento.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili, nonché dei danni, infortuni o altro procurati al personale dipendente o a terzi (personale dell'ente, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando la Società della Salute da ogni responsabilità conseguente. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo. Il soggetto aggiudicatario dovrà assumere ogni responsabilità e onere nei confronti della Società della Salute per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

Nel caso in cui la valutazione del rischio da parte del soggetto aggiudicatario preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, gli operatori ne dovranno essere dotati in conformità al decreto ministeriale 28 settembre 1990 e del decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii.

Il soggetto aggiudicatario dovrà assumere ogni responsabilità ed onere per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell'erogazione del servizio.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Società della Salute (intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio) ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Società della

Salute, resta escluso per il soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 81/08, e ss.mm.ii, l'obbligo di redazione del DUVRI.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì al rispetto di tutte le norme di sicurezza contenute nelle normative e nei protocolli nazionali e regionali già in vigore o che saranno emesse in merito all'emergenza CoViD-19.

Art. 14 – Responsabilità e obblighi dell'impresa aggiudicataria

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

La SdS Vdn è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.

L'aggiudicatario è responsabile per infortuni e danni provocati a persone o cose o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero della stessa SdS Vdn da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La ditta assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni tanto della ditta stessa quanto della SdS Vdn o di terzi, in virtù dell'esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte dei terzi.

Qualora per cause di disservizio, dovute alla ditta aggiudicataria, ne derivino danni all'attività della SdS Vdn, la ditta è tenuta al loro risarcimento.

In ogni caso, danni, rischi responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dalla ditta che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente la SdS Vdn.

Il gestore è tenuto, altresì, alla stipula e alla produzione di tutte le polizze assicurative previste dalla vigente normativa preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, con copertura a decorrere dall'affidamento del servizio (inizio attività) e fino alla sua cessazione.

La polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi deve coprire il gestore, tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio e ogni persona (fisica o giuridica) operante per conto dello stesso gestore.

La polizza assicurativa deve prevedere:

- massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00;
 - massimali RCO con € 3.000.000,00 per sinistro con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
 - copertura dei danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività;
 - estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
 - estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio di protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008, e ss.mm.ii., e alla responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al Regolamento U.E. 2016/679;
 - estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esecuzione del servizio con massimale non inferiore a € 500.000;
 - estensione ai rischi per responsabilità civile derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio assicurato, per danni causati da eventuali subappaltatori.
- Qualora la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte alla Società della Salute o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore.

Sono da considerarsi terzi:

- tutti coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'INAIL in quanto già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- la Società della Salute, i suoi amministratori e i suoi dipendenti e collaboratori.

Il gestore è tenuto a produrre le polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo preliminarmente alla sottoscrizione del contratto e, comunque, entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la consegna del servizio. In caso di polizza già attivata sarà necessario produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copra anche il servizio in oggetto di appalto.

Art. 15 – Scioperi e cause di forza maggiore

Nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale.

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a segnalare alla SdS Vdn la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale con almeno 7 giorni di anticipo. La SdS Vdn concorderà con la Ditta aggiudicataria il piano organizzativo in caso di sciopero e/o assemblea sindacale. La Ditta dovrà garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del suo Rappresentante.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze della SdS Vdn, quest'ultima provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterrà più opportuno, riservandosi di addebitare alla Ditta inadempiente il maggior onere sostenuto.

Art. 16 – Divieto di sospensione del servizio

La ditta aggiudicataria non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la SdS Vdn. L'illegittima sospensione del servizio costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto (art. 1456 c.c.). In tale ipotesi, restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 17 – Tutela della privacy e obblighi di Riservatezza

Il trattamento dei dati da parte della SdS Vdn avverrà nel rispetto del segreto di ufficio e del principio di correttezza, liceità e trasparenza, in applicazione della stessa Legge in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato, fatta comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il trattamento verrà effettuato anche con l'ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che l'eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l'anonimato. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e/o privati verrà effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

La ditta aggiudicataria e il suo personale dovranno impegnarsi e saranno obbligati a ritenere coperto da riservatezza ogni elemento costitutivo, integrativo, connesso o in relazione ai dati che la SdS Vdn metterà a disposizione della ditta stessa per lo svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato, nonché tutti gli elaborati documentali, informatici e tracciati record predisposti e consegnati alla ditta aggiudicataria. Quest'ultima si impegnerà a non effettuare un utilizzo ed un trattamento dei suddetti dati ed informazioni per lo svolgimento di attività diverse da quelle previste nel presente Capitolato.

Alla stessa SdS Vdn sono attribuiti tutti i diritti su elaborazioni di documenti e rapporti predisposti dalla ditta aggiudicataria nell'ambito del servizio prestato e gli stessi ne potranno liberamente usufruire per pubblicazioni, atti normativi e regolamentari, ecc. L'aggiudicatario non potrà farne uso, al di fuori di quanto previsto dal presente Capitolato, se non dietro autorizzazione della SdS Vdn.

Con l'affidamento del presente appalto, la SdS Vdn destinataria del servizio, in qualità di titolare del trattamento dei dati contenuti nei documenti afferenti ai rispettivi archivi, designa formalmente la Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, quale "Responsabile esterno del trattamento".

Conseguentemente la Ditta deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Alla Ditta, quale responsabile esterno del trattamento, pertanto, vengono affidati i sotto elencati compiti, ai quali deve scrupolosamente attenersi:

- designare per iscritto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003, quali "Incaricati del trattamento" tutti i propri dipendenti e collaboratori che effettuano le operazioni di trattamento nell'ambito del servizio oggetto del presente appalto. Per ognuno degli incaricati la stessa deve individuare puntualmente l'ambito del trattamento consentito e impartire tutte le necessarie ed opportune istruzioni finalizzate a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza, a non divulgarle in alcun modo e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti, effettuati dai propri incaricati, anche attraverso controlli periodici;
- adottare tutte le misure minime di sicurezza previste dalla normativa nonché quelle che verranno di volta in volta stabilite dal legislatore;
- adottare, altresì, tutte le ulteriori idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;
- provvedere ai necessari interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle rispettive attività e delle responsabilità che ne derivano;
- consentire alla SdS Vdn i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni impartite;
- restituire, alla scadenza del presente appalto, o in ogni altra situazione di recesso o risoluzione anticipata dello stesso, tutti i supporti eventualmente utilizzati contenenti informazioni trattate per conto della SdS Vdn.

In caso di inosservanza dei sopraelencati compiti impartiti, la SdS Vdn ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando che la Ditta è tenuta a risarcire tutti i danni che da ciò dovessero derivare alla stessa SdS Vdn o a terzi.

Art. 18 – Penalità'

Qualora nella fase di esecuzione vengano rilevati disservizi, irregolarità o inadempienze degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto, la Società della Salute procederà a contestare le stesse per scritto, richiedendo al gestore la produzione delle relative ed eventuali controdeduzioni entro un termine prefissato, comunque non superiore ai 10 giorni successivi all'invio della medesima contestazione mediante PEC.

Nel caso in cui, a seguito di debita contestazione, le controdeduzioni del gestore non pervengano entro il prefissato termine o, a insindacabile giudizio della Società della Salute, siano ritenute insufficienti a giustificare l'irregolarità contestata, la stessa applicherà le seguenti penali, da graduarsi tra il minimo e il massimo dell'importo commisuratamente alla gravità dei fatti contestati:

Inadempienze	Penalità
Mancata sostituzione degli operatori (in caso di assenza o di dimissioni)	€ 500,00
Mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal RUP o dal DEC sull'esecuzione del servizio, in caso di avvenuto riscontro di anomalie nell'esecuzione delle prestazioni previste (per ogni settimana di ritardo immotivato)	€ 100,00
Mancata tenuta o aggiornamento della documentazione obbligatoria così come previsto dall'art. 7 del presente capitolato	€ 250,00
Mancata o difforme erogazione dei servizi minimi previsti all'art. 6 del presente capitolato	€ 500,00

Violazione delle disposizioni in materia di personale di cui all'art. 14 (per ciascuna violazione)	€ 500,00
Mancata comunicazione della variazione della ragione sociale	€ 200,00

Il ripetersi di un medesimo disservizio già debitamente contestato e la perdurante inadempienza di determinati obblighi contrattuali sono motivo di aggravamento e conseguente incremento della penale applicabile, pari al 2% per ogni successiva ripetizione.

L'applicazione della penale e la relativa entità sono comunicate all'appaltatore a mezzo PEC entro i 10 giorni successivi al termine assegnato per le controdeduzioni.

La Società della Salute si riserva di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali mediante trattenute di pari importo sui corrispettivi maturati e non ancora erogati, ovvero, in difetto, avvalendosi della cauzione di cui all'art. 21 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Resta salva la risarcibilità dei danni subiti dalla Società della Salute a causa dei disservizi e/o delle irregolarità e inadempienze sanzionate.

Art. 19 - Variazioni Contrattuali

Qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società della Salute potrà disporli con provvedimento del RUP e potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 20 – Subappalto

Il subappalto non è ammesso, salvo nelle forme e nei limiti secondo quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Art. 21 - Recesso e risoluzione del contratto

La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di 15 giorni comunicato a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- qualora le accertate violazioni degli obblighi contrattuali o l'incuria siano tali da compromettere l'ordinario e regolare svolgimento del servizio, ledendo il diritto delle persone di beneficiare delle prestazioni assistenziali previste o da arrecare grave pregiudizio alla sicurezza, all'incolumità o alla salute delle stesse;
- qualora siano accertate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero o settimanale degli operatori, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 123/2007.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo n. 159/2011 (Codice Antimafia), la Società della Salute può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione al gestore da darsi con un preavviso non inferiore a 15 giorni, decorsi i quali la Società della Salute prende in consegna i servizi e verifica la regolarità di quelli effettuati.

Nel caso in cui il gestore receda anticipatamente dal contratto, la Società della Salute, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente capitolato, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

Il contratto si risolve automaticamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni risolutive:

- perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- frode o esercizio di attività illecite;
- inosservanza delle norme di legge in materia dei diritti dei lavoratori, compresi il mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente, il mancato pagamento degli stipendi o altri emolumenti agli operatori entro 90 giorni o ritardi superiori a 30 giorni ripetuti per più di tre volte,

gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;

- mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- interruzione non motivata del servizio;
- violazione da parte dei collaboratori del soggetto aggiudicatario del “Codice di comportamento dei dipendenti” della Società della Salute;
- perduranti irregolarità nel versamento di contributi INPS e INAIL o rilevata nel DURC, qualora l'irregolarità sia riscontrata per tre volte consecutive;
- mancata regolarizzazione delle accertate inadempienze inerenti agli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inadempienza degli obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione della clausola sociale;
- cessione a terzi dell'affidamento oggetto del presente capitolato, salvo le ipotesi espressamente previste dal decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- comprovata violazione dei diritti delle persone beneficiarie del servizio e/o nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi a carico degli ospiti;
- importo complessivo delle penali comminate superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo annuale;
- attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti della Società della Salute o dei Comuni consorziati che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo di Firenze) le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
- mancata comunicazione tempestiva alla Società della Salute e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;
- il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- il contratto non doveva essere stipulato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- nei confronti del gestore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti del gestore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- mancata attivazione dei servizi, compresi quelli aggiuntivi indicati nell'offerta che sono stati oggetto di valutazione;
- qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- cessione dell'azienda o del contratto, non ottemperando a quanto previsto dall'art. 106 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;
- perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- la perdita d'iscrizione per le associazioni di volontariato o di promozione sociale, le cooperative di servizi o le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali e le imprese sociali nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero ai registri

delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e ai registri delle organizzazioni di volontariato delle Regioni e delle Province autonome. Per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione all'anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Qualora si verificano le condizioni risolutive del contratto di cui sopra, lo stesso si intenderà risolto ipso jure in danno con incameramento della cauzione definitiva.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di cui al presente articolo è fatta salva e impregiudicata la facoltà della Società della Salute di esigere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Quando il direttore d'esecuzione del contratto, se nominato, accertasse un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del soggetto aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invierà al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo potrà essere riconosciuto al soggetto aggiudicatario. Il direttore d'esecuzione del contratto formulerà, altresì, la contestazione degli addebiti al soggetto aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. L'avvio del procedimento per contestare l'inadempimento del soggetto aggiudicatario verrà comunicato via PEC.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il soggetto aggiudicatario abbia risposto alla Società della Salute su proposta del RUP dichiarerà risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto, il soggetto aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il soggetto aggiudicatario rinuncia a ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti e di mancato guadagno.

Per il risarcimento dei danni, la Società della Salute potrà rivalersi sul deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto aggiudicatario senza pregiudizio dei diritti della Società della Salute sui beni del soggetto aggiudicatario stesso.

Al soggetto aggiudicatario inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Società della Salute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esimerà il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei soli casi di risoluzione del contratto per fatto del soggetto aggiudicatario, la Società della Salute avrà la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio. L'affidamento a terzi sarà notificato al soggetto aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, del servizio affidato e degli importi relativi.

Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento del soggetto aggiudicatario la Società della Salute si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario soggetto aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario soggetto aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 22 - Cauzioni

L'offerta presentata in sede di gara deve essere corredata da una garanzia provvisoria di valore pari al 2% dell'importo base relativo all'intero periodo di durata dell'appalto da prodursi nella forma di cauzione o fideiussione a scelta del concorrente, ai sensi e in conformità dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per la costituzione della garanzia medesima.

Prima della stipula del contratto il gestore è tenuto a produrre una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale da costituirsi a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., al quale si rinvia per ogni relativo adempimento.

Art. 23 – Cessione contratto e fusione/cessione d'azienda

È vietata la cessione del contratto. L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Ente appaltante il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione. La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto, risultante dalla cessione o dalla fusione di Imprese, rimane comunque subordinata alla verifica e al rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 24 - Cessione del Credito

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Società della Salute. L'autorizzazione alla cessione sarà comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Le cessioni di crediti dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata ed essere notificate alla Società della Salute.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti saranno efficaci e opponibili alla Società della Salute solo se questa non le rifiuta con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. La Società della Salute si riserva il diritto di accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso, la Società della Salute potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art. 25- Corrispettivo e adeguamento in corso di contratto

Revisione corrispettivo: nel caso di contratti di durata pluriennale, l'aggiudicatario potrà richiedere, trascorso il primo anno di vigenza del contratto, la revisione del corrispettivo nella misura del 50% in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, riferita all'anno precedente (fa fede la data di stipula del contratto), in base all'art.3 del Capitolato Generale per la fornitura di beni e servizi delle aziende sanitarie di cui alla Del. n. 50 del 13/02/2001 del Cons. Reg. Regione Toscana così come modificato dalla deliberazione n. 38 del 14/04/2004 del Cons. Reg. Regione Toscana.

La richiesta di revisione del corrispettivo dovrà indicare la quantificazione e la dimostrazione dei presupposti per l'adeguamento richiesto.

La stazione appaltante si riserva la verifica delle richieste con i mezzi e le modalità che riterrà opportune, prima di decidere l'eventuale e le modalità di accoglimento della medesima.

In caso di accoglimento i corrispettivi rideterminati decorreranno dalla data di ricezione della richiesta.

Art. 26 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria. Ogni fattura dovrà essere corredata dalla documentazione attestante le presenze giornaliere negli appartamenti sulla base del report predisposti dalla SdS Vdn.

Le fatture vanno inviate in originale entro il giorno 10 del mese successivo a quello di fatturazione.

In conformità con quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 55/2013, così come modificato dall'art. 25 del decreto legge n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014), le fatture devono essere trasmesse in forma elettronica tramite l'apposita piattaforma e riportare tutti i dati identificativi essenziali, ivi incluso il CIG comunicato dalla Società della Salute, a pena di non accettazione.

Il corrispettivo dovuto è erogato dalla Società della Salute con periodicità mensile, dietro emissione e trasmissione di apposite fatture posticipate, e sarà pagato entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii, previa verifica dell'effettiva e corretta esecuzione delle prestazioni fatturate per il periodo di riferimento e della regolarità contributiva. Ai fini del pagamento il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., ed è tenuto a comunicare alla Società della Salute gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A., unitamente alle generalità e al Codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, e ogni relativa variazione entro massimo 7 giorni dall'accensione e/o intervenuta variazione.

Le comunicazioni di cui al precedente comma sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del DPR n. 445/2000, e ss.mm.ii..

Il pagamento potrà avvenire solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del soggetto aggiudicatario (DURC).

Nel caso in cui, in conseguenza del presente atto, il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii..

In caso di subappalto, ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii., il relativo contratto deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per il soggetto aggiudicatario e i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, dovrà essere contenuta nei contratti sottoscritti dal soggetto aggiudicatario con i subcontraenti. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Società della Salute e alla Prefettura - Ufficio del Governo territorialmente competente – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La contabilità relativa all'esecuzione del contratto sarà tenuta e curata dalla SdS Vdn secondo il proprio ordinamento ai sensi dell'art. 307 del DPR 207/2010.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.).

È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le prestazioni previste.

La Società della Salute si riserva comunque la facoltà di indicare ulteriori specifiche sia per l'emissione della fattura elettronica che per le modalità di rendicontazione delle prestazioni effettuati da allegare alla fattura cui il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi.

Art. 27 – Spese di contratto e registrazione

La Ditta aggiudicataria stipulerà con la SdS Vdn il contratto nella forma di scrittura privata. Le spese di bollo sono a carico della ditta aggiudicataria; le spese per la registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Art. 28 - Esecuzione anticipata del contratto

Nelle more di stipula del contratto, la Società della Salute si riserva la facoltà di chiedere, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'esecuzione anticipata del contratto per un periodo massimo di 45 giorni e, comunque, fino alla stipula del contratto definitivo. Costituisce clausola risolutiva espressa del predetto contratto l'avvenuto annullamento da parte del TAR dell'affidamento del

servizio. Il soggetto aggiudicatario non avrà da pretendere nel caso in cui l'aggiudicazione fosse annullata dal competente TAR, fatto salvo il diritto alla remunerazione delle prestazioni effettuate.

Nel caso in cui la Società della Salute decida di affidare al soggetto aggiudicatario l'esecuzione anticipata del contratto e intervenga l'annullamento da parte del TAR dell'aggiudicazione definitiva e la stessa sentenza preveda, direttamente o indirettamente, la necessità di procedere alla stipula del contratto con un nuovo soggetto, la durata del contratto con quest'ultimo decorrerà dalla notifica della sentenza del TAR e, quindi, dalla risoluzione del contratto di esecuzione anticipata. Il nuovo contratto avrà in ogni caso durata di 24 mesi.

Art. 29 – Controversie

Tutte le controversie tra il committente e la ditta aggiudicataria del servizio, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede legale secondo la vigente normativa.

Il foro competente è quello di Pistoia.

Art. 30 – Implementazione sistema informativo della Sds

Alla ditta aggiudicataria è richiesta l'implementazione del Sistema Informativo della SdS Valdinievole: a tal fine ad ogni Azienda sarà assegnata uno o più accessi al Sistema Informativo affinché possa autonomamente inserire i dati relativi al servizio a loro affidato.

PARTE SECONDA – PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Art. 1 - Operatori ammessi a partecipare e motivi di esclusione

1.1 Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità vigente costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012.

1.2 Requisiti di idoneità professionale - capacità economica e finanziaria - tecnica e professionale

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito descritti:

1) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro dell'Unione Europea o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per alcune categorie di operatori economici è richiesto inoltre uno dei seguenti requisiti:

a) (solo per le organizzazioni di volontariato o le associazioni di promozione sociale) iscrizione ai Registri, articolati su base regionale, previsti dall'art. 6 della legge n. 266/1991 per le organizzazioni di volontariato o iscrizione al Registro Nazionale o Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale previsti rispettivamente dall'art. 7, commi 1 e 4, della legge n. 383/2000;

b) (solo per le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali) iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex art. 9, comma 1, della legge n. 381/1991, nelle categorie di cui allo schema:

- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo della Regione Toscana, a norma dell'art. 3 della legge regionale n. 58/2018;
- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali iscritte in altro Albo Regionale ex lege n. 381/1991 (ove istituito);

- cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali non iscritte nell'Albo ex lege n. 381/1991, in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo della Regione Toscana;

c) (solo per le imprese sociali) iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 112/2017.

I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residenti o aventi sede legale in Italia devono fornire prova dell'iscrizione in uno dei Registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei Registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

Per la comprova del requisito la Società della Salute acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

2) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2019, 2020 e 2021) pari ad almeno € 1.000.000,00.

3) Fatturato specifico medio annuo per servizi di accoglienza, analoghi a quelli oggetto del presente appalto e prestati a favore di soggetti pubblici o privati, riferito a ciascuno degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari disponibili (2019, 2020 e 2021) non inferiore a € 400.000,00;

La richiesta di un fatturato globale e specifico minimo annuo di cui ai precedenti punti precedenti è motivata dalla particolarità e caratteristica del servizio, nonché dall'entità complessiva dell'appalto.

La comprova del requisito del fatturato globale è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

La comprova del requisito del fatturato specifico è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii..

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- elenco autocertificato dei servizi svolti, recante indicazione dell'amministrazione/ente appaltante, dell'oggetto dell'appalto, dell'importo, del periodo di esecuzione e di ogni altro elemento ritenuto eventualmente utile all'effettuazione delle successive verifiche;

- copia dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

- fatture relative all'avvenuta esecuzione, indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante copia dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, accompagnati da originale o copia conforme delle fatture relative all'avvenuta esecuzione.

Art. 2 - Modalità di presentazione dell'offerta e contenuti essenziali

A pena di inammissibilità, l'offerta dovrà essere presentata esclusivamente in forma elettronica mediante la piattaforma telematica START e secondo le modalità ed entro il termine perentorio specificati dal bando di gara e dovrà recare separatamente:

- istanza di partecipazione, contenente tutti i dati identificativi del concorrente e tutta la documentazione amministrativa prevista dal bando di gara;
- offerta tecnica redatta, a pena di nullità, conformemente al presente capitolato;
- offerta economica dalla quale dovranno risultare il prezzo complessivo offerto unitamente al dettaglio dei costi delle diverse componenti su base annua.

Art. 3 - Modalità e criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, sulla base dei seguenti elementi:

- OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti
- OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti.

Sono escluse le offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 56/80 rispetto al merito tecnico organizzativo.

L'aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non costituisce vincolo per l'Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto.

La Commissione di gara potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. L'aggiudicazione è condizionata alla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché alla verifica dell'inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall'articolo 32 quater c.p. ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la stazione appaltante, prima di procedere all'approvazione dell'aggiudicazione, tramite il Responsabile del procedimento verifica l'eventuale anomalia dell'offerta risultata aggiudicataria.

In tal caso il Responsabile del procedimento invita il soggetto aggiudicatario a far pervenire le proprie giustificazioni nel termine perentorio di 8 giorni dal ricevimento dell'invito, a pena di esclusione. Entro i successivi 15 giorni il Responsabile del procedimento esamina e valuta le giustificazioni prodotte in contraddittorio tra le parti. Sulla base delle risultanze del procedimento di verifica, il responsabile del procedimento predispone la proposta di determina di approvazione o non approvazione degli atti di gara da sottoporre all'adozione del Direttore della Società della Salute della Valdinievole.

OFFERTA TECNICA:

Formeranno oggetto di valutazione della qualità dell'offerta tecnica gli elementi sotto elencati a ciascuno dei quali è assegnato punteggio per un totale di **80 punti**.

Il merito tecnico per un totale di 80 punti è così articolato:

- **Risorse tecniche –professionali e collaborazioni: totale 25 punti;**
- **Proposta organizzativa: totale 55 punti.**

A) RISORSE TECNICHE-PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI: punti 25

- a.1) Qualifica degli operatori impiegati, titoli professionali posseduti, anzianità media di servizio nella mansione con particolare riferimento al servizio oggetto dell'appalto..... **fino a punti 5**
- a.2) Esperienza e know-how maturati in servizi analoghi.....**fino a punti 5**
- a.3) Modalità adottate per far fronte al turn-over degli operatori**fino a punti 5**
- a.4) Dimensione di rete sociale che integri cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato nel campo oggetto della selezione. Sarà mostrata particolare attenzione alla collaborazione tra cooperative sociali A e B nella gestione di servizi analoghi di cui trattasi, soprattutto qualora si dimostrino sinergie fra i servizi espletati e i percorsi di inclusione sociale e lavorativa attuati da parte di cooperative sociali di tipo B**fino a punti 10**

B) PROPOSTA ORGANIZZATIVA: punti 55

- b.1) Progetto globale per la gestione del servizio oggetto della selezione: proposta progettuale, l'organizzazione del personale, ottimizzazione delle risorse, metodologia di lavoro, tipologia e ubicazione degli alloggi presentati per l'esecuzione dell'appalto**fino a punti 25**
- b.2) Proposta attività innovative, integrative e migliorative della qualità dei servizi in particolar modo rivolte a favorire i percorsi di autonomia.....**fino a punti 10**
- b.3) Quantità e qualità di ulteriori apporti aggiuntivi che si intende attivare, debitamente documentati (volontariato, sinergie, etc. comunità ecc.) **fino a punti 8**
- b.4) Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro, compresi sistemi di controllo, di reporting e gestione documentazione **fino a punti 5**
- b.5) Piano formativo proposto per il personale inerente ai servizi oggetto della selezione (esperienze di cohousing, abitare collaborativo, percorsi di inclusione sociale etc.), **fino a punti 3**
- b.6) Strategie di collegamento tra la SdS Valdinievole, ente attuatore del presente appalto, soggetti del Terzo Settore, Comunità locale..... **fino a punti 4**

Ciascun criterio sarà valutato esclusivamente in riferimento a quanto contenuto nella specifica sezione del progetto costituente l'offerta tecnica, con riferimento agli elementi oggetto di valutazione, non essendo ammessa la valutazione di elementi riconducibili al criterio in analisi eventualmente contenuti in altre sezioni/parti.

Eventuali carenze della relazione potranno dar luogo alla mancata attribuzione del punteggio per i singoli ambiti di valutazione.

Qualora la documentazione presentata fosse carente di elementi sostanziali o essenziali, la commissione giudicatrice potrà ritenere non valutabile la relazione.

Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2/2018 relativa “all’offerta economicamente più vantaggiosa” l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è effettuata utilizzando quanto stabilito dal paragrafo 5, lett. a) (“Attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun Commissario di gara”), e, pertanto, ciascun commissario, sulla base della valutazione di ciascuna offerta tecnica presentata, procederà all’assegnazione di coefficienti variabili tra zero e uno, relativi ai criteri/sub-criteri di cui sopra, facendo riferimento alla seguente griglia di valori:

Descrizione livello delle prestazioni	Coefficiente
Livello ottimo, con proposta giudicata eccellente in quanto molto dettagliata, esaustiva e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa e, pertanto, rispondente in maniera molto superiore agli standard richiesti	1,00
Livello buono, con proposta giudicata ampia e corretta, in quanto completa e abbastanza dettagliata e, pertanto, rispondente in maniera superiore agli standard richiesti	0,80
Livello discreto, con proposta giudicata adeguata e significativa, ma appena esauriente o, seppure esauriente, non del tutto completa e, pertanto, in linea con gli standard richiesti	0,60

Livello sufficiente, con proposta giudicata essenziale, in quanto molto semplice, sintetica, con pochi aspetti e alcune lacune e, pertanto, rispondente in maniera solo sufficiente agli standard richiesti	0,40
Livello insufficiente, con proposta giudicata carente, in quanto priva di dettagli, con pochissimi aspetti e descrizioni lacunose e, pertanto, rispondente in maniera inferiore agli standard richiesti	0,20
Livello totalmente inadeguato, senza alcuna proposta o con proposta giudicata del tutto inadeguata rispetto agli standard richiesti	0,00

Ogni commissario provvede a moltiplicare ciascun coefficiente per il punteggio massimo attribuibile all'indicatore di riferimento e a calcolare il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno degli indicatori relativi alla singola offerta.

Nella determinazione dei punti per ogni indicatore e per il punteggio totale parziale si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore, qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il punteggio totale a ciascun soggetto concorrente si provvede a calcolare la media dei punteggi assegnati.

N.B. È fatta salva la possibilità per la Commissione di attribuire punteggi univoci a ciascun indicatore di riferimento.

Non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche i concorrenti ai quali sia stato attribuito, prima di ogni riparametrazione, un giudizio complessivo inferiore a 50 punti per l'offerta tecnica, costituente la soglia di sbarramento.

Art. 6 - Criteri di valutazione dell'offerta economica

Il punteggio massimo, pari a 20/100, sarà calcolato tramite un'interpolazione lineare.

In simboli:

$$V_{ai} = Ra / R_{max}$$

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

Ra = Valore (ribasso offerto dal concorrente (a)

R_{max} = Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.

Il coefficiente V_{ai} sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20/100).

In simboli: P (punteggio offerta economica) = $V_{ai} \times 20/100$

Il Sistema START genera un proprio modulo-offerta. L'offerta deve essere firmata digitalmente e inserita nel sistema nell'apposito spazio previsto.

Nell'offerta devono altresì essere obbligatoriamente riportati (ai sensi degli artt. 26 e 95 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.):

- gli importi per costi "manodopera";
- gli importi per oneri sicurezza afferenti l'impresa.

L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione.

Attenzione:

Nel Modulo-Offerta, gli importi devono essere inseriti con n. 2 decimali dopo la virgola. I concorrenti sono tenuti a leggere le eventuali "Note" in calce al Modulo-Offerta.

Ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii., l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Art. 7 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

P_n = peso criterio di valutazione n .

Art.8 – Aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con apposito atto della SUA della Provincia di Pistoia.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

Il punteggio finale verrà calcolato attraverso il metodo aggregativo compensatore.

A ciascuno candidato il punteggio verrà assegnato in base alla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * W_{ai}]$$

Dove

P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

W_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

La SdS Valdinievole anche ad avvenuta aggiudicazione definitiva si riserva la firma del contratto dell'art.92 comma 3 e 4 del D.Lgs 159/2011, relativamente alle informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia, e di recedere dallo stesso in base all'esito dei controlli.